



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Roma, 4 febbraio 2015
Prot. n. 1481/OTCMN

Ai Presidenti dei Comitati Regionali

Loro sedi

Oggetto: Codice della Giustizia Sportiva – Nuovo sistema di giustizia federale. Note riassuntive.

Trasmettiamo una nota sull'introduzione del nuovo CODICE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA e sul nuovo SISTEMA DI GIUSTIZIA DELLA NOSTRA FEDERAZIONE.

Sperando di aver fatto cosa utile e invitandovi a dare la massima diffusione alle note esplicative allegate, rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento necessario.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Fabio Pagliara

www.fidal.it



Federazione Italiana di Atletica Leggera

Via Flaminia Nuova, 830 • 00191 Roma • tel. 06 36856176 • fax 06 36856273

CODICE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA – NOTE RIASSUNTIVE

1. Principi e obiettivi della Giustizia sportiva

La tutela dell'ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce piena autonomia e indipendenza, è assicurata dall'introduzione del Codice della Giustizia Sportiva emanato con la deliberazione n. 1519 del Consiglio nazionale del CONI.

La codificazione disciplina i procedimenti di giustizia innanzi alle Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate, nonché, i procedimenti innanzi al Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il CONI; regola, inoltre, i rapporti tra le procure federali e la Procura generale dello Sport istituita presso il CONI. □

Il Codice prevede, inoltre, il potere in capo ad ogni Federazione di emanare provvedimenti per comportamenti rilevanti sul piano disciplinare posti in essere dai propri tesserati e affiliati, anche in conformità a quanto eventualmente sancito dalle Federazioni internazionali di appartenenza. □ E', inoltre, disposto che per quanto non disciplinato in modo esplicito dal Codice, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

L'ordinamento sportivo si innerva attorno a principi supremi al fine di realizzare la parità tra le parti, il contraddittorio tra di esse e la effettività del principio del giusto processo. □ A tal riguardo, i giudici e le parti si impegnano a cooperare per rendere ragionevole la durata del processo, dato l'interesse superiore dello svolgimento delle competizioni sportive e dell'andamento delle attività federali.

La decisioni dei giudici sportivi e dei giudici federali devono essere sempre motivate e rese pubbliche. Eventuali vizi di forma degli atti, purché non comportino violazioni dei principi espressi dal Codice, non costituiscono cause di invalidità. □

Il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo è altresì assicurato dalle disposizioni dagli Statuti e dai Regolamenti di Giustizia adottati dalle varie Federazioni Sportive nazionali e dalle Discipline Sportive Associate.

2. Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti

Sono organi di giustizia presso la Federazione:

- a) Il Giudice sportivo nazionale, i Giudici sportivi territoriali e la Corte sportiva di appello; □
- b) Il Tribunale federale e la Corte federale di appello. □

Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del Coni, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni costituisce organo di giustizia di ultimo grado. □

Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Requisiti soggettivi e termini di durata dell'incarico sono regolati dal Codice di giustizia

sportiva e dai regolamenti federali. Ciascun componente degli organi di giustizia □ presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Requisiti soggettivi e termini di durata dell'incarico sono regolati dal Codice di giustizia sportiva. □

La carica di organo di giustizia presso una Federazione è incompatibile con la carica di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di organo di giustizia o di procuratore presso altre Federazioni. □

□

3. Commissione federale di garanzia

Presso ogni Federazione è istituita la Commissione federale di garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di **tre** o **cinque** soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata non inferiore ai due terzi. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. In alternativa alla costituzione della Commissione federale, la Federazione può decidere di avvalersi della Commissione di garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto del CONI.

4. Accesso alla giustizia sportiva

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione hanno diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

Ogni Federazione determina, a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia. Il contributo non deve essere tale da rendere eccessivamente oneroso l'accesso ai servizi di giustizia. Con delibera della Giunta Nazionale del Coni è fissata la misura massima del contributo, eventualmente differenziato per Federazione e tipologia di controversia. □

Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, la Federazione può istituire l'Ufficio del gratuito patrocinio o avvalersi dell'apposito Ufficio istituito presso il Coni.

5. Provvedimenti di clemenza □

Il provvedimento di grazia è di competenza del Presidente Federale. Deve comunque risultare scontata almeno la metà della pena. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva. 2. I provvedimenti di amnistia ed indulto sono di competenza del Consiglio Federale, alle condizioni e nei termini stabiliti dagli Statuti federali.

I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

6. Registro delle sanzioni disciplinari □

In ottemperanza a quanto disposto nei “Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate” gli Statuti e i regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva devono prevedere che le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva siano trasmesse al CONI per l’inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell’ordinamento sportivo, istituito presso il CONI, secondo le modalità e per le finalità che saranno individuate con separato regolamento attuativo da adottarsi da parte della Giunta Nazionale.

IL NUOVO SISTEMA DI GIUSTIZIA PRESSO LA FIDAL

Gli organi di giustizia sportiva della Federazione Italiana di Atletica Leggera, secondo le disposizioni dello Statuto federale e del Regolamento di Giustizia, sono articolati in:

- Commissione Federale di Garanzia

La Commissione Federale di Garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. E' composta da cinque soggetti, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio federale con la maggioranza qualificata, ovvero due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio.

La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

- a) **individua**, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati come Giudici Sportivi o come componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
- b) **individua**, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore capo, Sostituto Procuratore e Procuratore Aggiunto, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
- c) **adotta** nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- d) **formula** pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

- Ufficio del Procuratore federale

Presso la Federazione è istituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia della Federazione. L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore federale, di due Sostituti Procuratori e di un Procuratore Aggiunto.

Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

I Sostituti Procuratori e il Procuratore aggiunto sono nominati dal Consiglio federale, previo parere del Procuratore federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia. I Sostituti Procuratori e il Procuratore Aggiunto coadiuvano il Procuratore federale. Il Procuratore Aggiunto, inoltre lo sostituisce in caso d'impedimento e può essere preposto alla cura di specifici settori.

Il Procuratore federale, i Sostituti Procuratori e il Procuratore aggiunto durano in carica per un

mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.

Per quanto concerne la nomina e le attribuzioni dell'Ufficio del Procuratore federale si rinvia alle previsioni dell'art. 22 dello Statuto che stabilisce che possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

Inoltre, che il Procuratore federale e il Procuratore aggiunto svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Le attribuzioni del Procuratore federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli organi di giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

- Giudici Federali

I Giudici federali si distinguono in **Tribunale federale e Corte federale di appello**. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia;

I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

Il Tribunale federale e la Corte federale di appello sono composti da cinque componenti effettivi. Tra Per ognuno di questi, è il Consiglio federale a individuare il Presidente. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Per ogni procedimento, il Presidente individua e determina i componenti del collegio. E' escluso dalla composizione del collegio il/i componente/e che si trovi in situazioni di incompatibilità. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

L'art. 38 del Regolamento di Giustizia, sancisce che il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale.

La Corte federale di appello, viceversa, è organo di secondo grado che decide sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale.

I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:

- a) con atto di deferimento del Procuratore federale;
- b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Si rinvia agli **artt. 40-52 del Regolamento di Giustizia** per la regolamentazione delle fasi del procedimento dinanzi al Tribunale federale e alla Corte federale di appello.